

9139



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO VII

14 DIC. 2015

Prot. n. 96178/2015

Rif. Prot. Entrata n. 95679/2015

Allegati:

All' Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

e, p.c.: all'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: A.S. 1880-B "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo"  
Relazione Tecnica

È pervenuta per le valutazioni di competenza, la relazione tecnica afferente al provvedimento di cui in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce la predetta relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0095679/2015

**AS1380-B****Disegno di legge recante: "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo"****RELAZIONE TECNICA**

Lo schema di disegno di legge consta di cinque articoli.

**L'articolo 1** reca una serie di modifiche all'art. 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al D.lgs 177/2005. In particolare, modifica la disciplina del contratto nazionale di servizio, pre vedendone la proroga della durata da tre a cinque anni e disponendo che lo stesso venga stipulato previa delibera del Consiglio dei Ministri, cui è demandato anche il compito di fissare gli indirizzi in relazione alle linee guida sugli ulteriori obblighi del servizio pubblico televisivo. Tali modifiche di carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sempre in relazione al citato art. 45, la norma reca la sostituzione del comma 3 e l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter che riproducono le disposizioni - contestualmente abrogate - di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 17 della L. 112/2004. Tali disposizioni prevedono l'autonomia finanziaria e contabile delle sedi che garantiscono il servizio di trasmissione radiofonica e televisiva per le minoranze linguistiche nonché la disciplina della Convenzione tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano, per l'individuazione dei diritti e degli obblighi relativi ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Gli oneri derivanti dalla predetta Convenzione sono assunti, per espressa previsione normativa, dalla provincia autonoma di Bolzano per un importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Restano a carico della medesima provincia anche gli eventuali ulteriori oneri recati dalla convenzione. Nel dettaglio il comma 3-ter dispone l'incremento della somma di euro 10.313.000 per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dal 2016 e ne prevede la relativa copertura. Tale copertura è a valere, quanto a 5 milioni di euro per il 2015, sulle risorse disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante apposito versamento dell'importo all'entrata del bilancio dello Stato; quanto ad euro 9.687.000 per il 2016 mediante corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica" istituito presso il MEF di cui all'art. 10, comma 5, del DL 282/2004 e quanto ad euro 9.687.000 a decorrere dal 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini





Prot: RGS 0095679/2015

del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**L'articolo 2** detta una nuova disciplina sulla *governance* della RAI. In particolare, oltre a contenere varie modifiche di carattere ordinamentale afferenti la composizione e il funzionamento degli organi societari, prevede la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da nove a sette membri, con conseguente diminuzione degli oneri connessi ai relativi compensi e alle eventuali spese di viaggio. Inoltre prevede la soppressione della figura del direttore generale e la sostituzione con quella dell'amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell'assemblea. Viene altresì previsto che ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'art. 23-bis, commi 5-bis e 5-ter del DL 201/2011. Tali modifiche, volte a garantire lo snellimento del processo decisionale e l'efficientamento del sistema di *governance* della RAI, comporteranno un generale contenimento dei costi operativi dell'azienda verificabili a consuntivo.

**L'articolo 3** reca previsioni in materia di attività gestionale della RAI. In particolare, introduce al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 49-bis che assoggetta espressamente l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI al regime di responsabilità previsto per le società di capitali; prevede inoltre che l'omessa pubblicazione e aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni contenute nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, approvato dal CdA, costituisce eventuale causa di responsabilità dell'amministratore delegato per danno all'immagine della società, salvo prova della sua non imputabilità, e influisce sulla corresponsione della relativa retribuzione accessoria o di risultato. Viene inoltre introdotto l'articolo 49-ter che prevede l'esclusione dei contratti conclusi dalla Rai e dalle società interamente partecipate dalla medesima, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.163 del 2006; i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla medesima collegati, connessi o funzionali alle categorie contrattuali sopra citate e di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in conformità alla normativa europea, sono sottratti agli obblighi procedurali previsti dal predetto codice e soggetti ai principi generali dell'azione amministrativa. Infine, con l'introduzione dell'articolo 49-quater vengono dettate disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni. In particolare si rimanda allo Statuto societario la





Prot: RGS 0095679/2015

fissazione di limiti massimi al numero dei dirigenti non dipendenti della Società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato. I relativi incarichi cessano, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato. Le suindicate modifiche di carattere ordinamentale non comportano effetti finanziari negativi.

**L'articolo 4**, al comma 1 individua in forma espressa le disposizioni da abrogare; con il comma 2 si conferisce al Governo la delega per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al D.lgs 177/2005, dettando i relativi criteri direttivi. Il comma 3 prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il comma 4 richiama espressamente quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009 in merito alla necessaria copertura finanziaria degli eventuali nuovi o maggiori oneri recati dal decreto legislativo e non compensati al proprio interno. Ciò in considerazione dell'impossibilità di effettuare già in sede di delega la quantificazione degli effetti finanziari associabili al decreto legislativo, stante la complessità della materia volta ad attuare un complessivo riordino del servizio pubblico radiotelevisivo.

**L'articolo 5** reca le disposizioni transitorie e finali in merito alla fase di prima applicazione della nuova governance della RAI, all'adeguamento dello Statuto, nonché all'iter di approvazione dello schema di contratto di servizio.

In particolare, si prevede che il direttore generale, sino al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivamente all'entrata in vigore della presente legge eserciti, oltre alle attribuzioni previste dallo Statuto anche i poteri e i compiti dell'amministratore delegato, previsti dalla presente disciplina, ivi compresi quelli relativi al Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In tema di affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è previsto l'avvio di una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione. Da tale previsione non derivano ulteriori e nuovi oneri per la finanza pubblica, atteso che la consultazione sarà realizzata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

14 DIC. 2015

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



